

Orientamento del ministro dell'Agricoltura, della pesca, della sicurezza alimentare e della natura del ..., n. WJZ/, che modifica l'orientamento sul trasporto degli animali a temperature elevate

Il ministro dell'Agricoltura, della pesca, della sicurezza alimentare e della natura

visto l'articolo 4:81 della legge amministrativa generale e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005 L 3);

decreta quanto segue:

Articolo I

Nell'articolo 1 dell'orientamento sul trasporto di animali a temperature elevate, «se il trasporto avviene a una temperatura esterna pari o superiore a 35 gradi Celsius con un mezzo di trasporto non dotato di un sistema di raffreddamento attivo» è sostituito da «se il trasporto avviene a una temperatura esterna pari o superiore a 30 gradi Celsius con un mezzo di trasporto non dotato di un sistema di raffreddamento attivo o, se il trasporto interessa pesci ornamentali, rettili, pesci commestibili, granchi o aragoste, il trasporto avviene a una temperatura esterna pari o superiore a 35 gradi Celsius con un mezzo di trasporto non dotato di un sistema di raffreddamento attivo».

Articolo II

Il presente orientamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della Gazzetta ufficiale in cui è inserito.

Il presente orientamento e le relative note esplicative devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA PESCA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DELLA NATURA

Nota esplicativa

1. Introduzione

Il presente orientamento specifica, per il caso di un trasporto a temperature ambientali elevate, il divieto di «trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli lesioni o sofferenze inutili agli animali» di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005, L 3) (in prosieguo: regolamento sul trasporto). Il trasporto di animali in condizioni caratterizzate da temperature elevate può portare a stress e sofferenza da calore, violando in tal modo questo divieto. L'orientamento del 2020 stabiliva che a temperature esterne pari o superiori a 35 gradi questo si verifica sempre. Con questa modifica dell'orientamento, il limite di temperatura esterna è adeguato da 35 gradi Celsius a 30 gradi Celsius, in quanto le nuove conoscenze scientifiche indicano che al di sopra di tale temperatura esterna gli animali sono ad alto rischio di subire stress termico. L'orientamento si applica a tutti i trasporti nei Paesi Bassi, anche se provengono da un altro paese o sono in transito verso un altro paese. Per il trasporto di pesci ornamentali, rettili, pesci commestibili, granchi e aragoste, il limite di temperatura esterna rimane di 35 gradi Celsius.

2. Conseguenze delle temperature elevate per il benessere degli animali

La relazione scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sui rischi per il benessere nel trasporto degli animali¹ mostra che, con l'umidità prevalente nei Paesi Bassi, una temperatura esterna pari o superiore a 30 gradi Celsius comporta sempre un rischio significativo di problemi di benessere a causa dello stress da calore. La medesima relazione rivela che per diverse specie animali sussistono maggiori rischi di stress termico anche a temperature esterne inferiori a 30 gradi Celsius. Al fine di tenere conto anche della praticabilità dell'orientamento, è stato scelto un limite di temperatura generico per tutte le specie animali, per tutti i trasporti soggetti ai requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento sul trasporto. Questo limite è identico al limite di temperatura già previsto per i trasporti su lunghe distanze. Questo limite di temperatura per il trasporto su lunghe distanze è motivato da un invito della Commissione europea del 2019 agli Stati membri a non consentire più trasporti su lunghe distanze quando lungo il percorso si prevede una temperatura esterna di 30 gradi Celsius o superiore. Il ministro dell'Agricoltura, della pesca, della sicurezza alimentare e della natura ha risposto a questo invito, così come molti altri Stati membri europei.

Tuttavia, anche temperature ambientali inferiori a 30 gradi possono causare negli animali trasportati inutili sofferenze dovute allo stress termico. Come descritto nel Piano nazionale per il trasporto di bestiame a temperature estreme, a partire da una temperatura esterna prevista di 27 gradi Celsius a De Bilt l'Autorità per la sicurezza alimentare effettua maggiori controlli. In caso di stress termico e sofferenza per gli animali dovuti al trasporto in condizioni di temperatura elevata, e quindi di una violazione dell'articolo 3 del regolamento sul trasporto, adotta misure coercitive.

Il rischio di sofferenza degli animali in condizioni di temperature elevate è maggiore durante il trasporto rispetto ad altre situazioni (ad esempio nelle stalle). I motivi sono due. In primo luogo, le operazioni di carico e trasporto causano un'attività aggiuntiva, spesso accompagnata da una risposta allo stress da parte degli animali. Gli animali si surriscaldano quindi più rapidamente. In secondo luogo, durante il trasporto, gli animali sono più vicini tra loro rispetto alla stalla, con meno spazio sopra di loro per la ventilazione necessaria, con conseguente minore capacità di dissipare il calore corporeo. Gli animali non possono sfuggire a questa situazione per cercare refrigerio. Per le ragioni suesposte, è quindi giustificato affermare che il trasporto di animali a temperature esterne pari o superiori a 30 gradi, all'umidità prevalente nei Paesi Bassi, comporta sempre un rischio elevato di sofferenze inutili.

È prevista un'eccezione per il trasporto di pesci ornamentali, rettili, pesci commestibili, granchi e aragoste. Questo perché per queste categorie di animali, in particolare per le numerose specie detenute e commercializzate nei Paesi Bassi, non è plausibile che al di sopra dei 30 gradi Celsius siano esposti a maggiore probabilità di subire stress termico durante il trasporto. Nel loro habitat

¹ Autorità europea per la sicurezza alimentare, 7 settembre 2022 «Benessere dei suini durante il trasporto» (<https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7445>), Autorità europea per la sicurezza alimentare, 7 settembre 2022 «Benessere dei bovini durante il trasporto» (<https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7442>), Autorità europea per la sicurezza alimentare, 7 settembre 2022 «Benessere dei volatili domestici e dei conigli trasportati in contenitori» (<https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7441>), Autorità europea per la sicurezza alimentare, 7 settembre 2022 «Benessere dei piccoli ruminanti durante il trasporto» (<https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7404>), Autorità europea per la sicurezza alimentare, 7 settembre 2022 «Benessere degli equidi durante il trasporto» (<https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7444>).

naturale i pesci ornamentali e i rettili vivono spesso in condizioni di temperature elevate o addirittura molto elevate. Inoltre, i pesci ornamentali vengono trasportati in sacchetti contenenti acqua, in contenitori di polistirolo. Anche i pesci, i granchi e le aragoste commestibili vengono solitamente trasportati in acqua. Questa acqua si riscalda molto gradualmente, pertanto non si prevede che durante il trasporto la temperatura dell'acqua raggiunga livelli critici per i pesci, i granchi e le aragoste. Inoltre, non sono disponibili pareri dell'EFSA sulla temperatura ambientale massima per il trasporto di rettili, pesci ornamentali, pesci commestibili, granchi e aragoste. Non sussistono elementi scientifici che dimostrino che l'abbassamento della temperatura massima comporterebbe vantaggi in termini di benessere per questi animali. Nemmeno la proposta della Commissione europea di revisione del regolamento sul trasporto fissa una temperatura massima per il trasporto di tali animali. Infine, queste categorie di animali hanno una fisiologia diversa da quella dei mammiferi, con una gestione del calore che funziona in modo diverso, e sono in grado di resistere a temperature più elevate. Tuttavia, anche queste categorie di animali incontrano problemi oltre determinate temperature massime. Pertanto, per queste categorie di animali rimane in vigore il precedente limite di 35 gradi.

3. Pianificazione da parte dell'organizzatore del trasporto

Il regolamento sul trasporto sottolinea l'importanza di una buona pianificazione per il trasporto di animali. L'articolo 5, paragrafo 3, frase introduttiva e lettera a), impone a coloro che organizzano il trasporto di animali di garantire, prima di ogni trasporto, che il benessere degli animali non sia compromesso da un insufficiente coordinamento delle diverse parti del trasporto e che si tenga conto delle condizioni atmosferiche. È pertanto necessario agire in anticipo. Questo significa che in ogni caso il trasporto di animali non dovrebbe avvenire ove vi sia un rischio che nel percorso previsto si attraversi un'area in cui la temperatura esterna è pari o superiore a 30 gradi Celsius. Anche in presenza di temperature previste inferiori a 30 gradi, data la probabilità di problemi di benessere in relazione alla specie e alla categoria di animali a determinate temperature, occorre valutare attentamente l'opportunità di effettuare il trasporto. Se un trasporto si svolge comunque a temperature esterne pari o superiori a 30 gradi, per il benessere degli animali è importante che il trasporto non si protragga a lungo e che, se necessario, sia indirizzato verso un luogo adatto, in cui gli animali possano essere scaricati e stabulati. Anche a fronte del fatto che, in questi casi, il trasporto prosegua (nel modo più limitato possibile), sussiste ovviamente una violazione dell'articolo 3 del regolamento sul trasporto e che sarà pertanto intrapresa un'azione coercitiva.

4. Mezzi di trasporto dotati di sistemi di raffreddamento

Poiché in ultima analisi riguarda le condizioni degli animali nei mezzi di trasporto, il presente orientamento si applica solo ai veicoli che non sono dotati di un sistema di raffreddamento attivo nei compartimenti degli animali, vale a dire di condizionamento dell'aria. I mezzi di trasporto con sistemi di raffreddamento attivi sono in grado di raffreddare sufficientemente (o riscaldare, come avviene nella pratica con il trasporto condizionato di pulcini di un giorno) la temperatura nel mezzo di trasporto, indipendentemente dalla temperatura esterna, a temperature gradevoli per gli animali. La presenza di ventilazione (meccanica o di altro tipo) non è sufficiente a configurare la presenza di un sistema di raffreddamento ai sensi del presente orientamento, in quanto la ventilazione immette aria calda dall'esterno. Pur potendo risultare più gradevole per gli animali, la temperatura a cui sono esposti non viene comunque abbassata, e pertanto permane il rischio di causare sofferenze. In particolare nei momenti di sosta del camion adibito al trasporto, ad esempio durante eventuali ingorghi stradali o i periodi di riposo del conducente, il calore nei veicoli senza raffreddamento attivo aumenta rapidamente, senza che la ventilazione possa impedire questa situazione. I trasporti di animali che non rientrano nel presente orientamento in virtù della presenza di un sistema di raffreddamento attivo devono ovviamente essere conformi alle disposizioni del regolamento sul trasporto, il quale prevede, tra l'altro, che gli animali non subiscano lesioni o sofferenze inutili durante il trasporto.

5. Onere normativo

Il presente orientamento intende esplicitare il regolamento sul trasporto; pertanto, non è stata effettuata alcuna analisi degli oneri normativi.

6. Prova di attuazione e di esecutività

Sintesi della prova

Nell'ambito della verifica dell'applicabilità, fattibilità e resistenza alle frodi (prova HUF), l'Autorità per la sicurezza alimentare conclude che l'orientamento è limitatamente applicabile e fattibile. L'Autorità per la sicurezza alimentare afferma che la limitazione è dovuta alla mancanza di una base giuridica per valutare la temperatura durante il tragitto prima del trasporto su lunga distanza negando, ove tale temperatura supera i 30 gradi Celsius durante il percorso, l'esecuzione della richiesta di trasporto. L'Autorità per la sicurezza alimentare afferma inoltre che le infrazioni possono essere constatate solo *in flagrante delicto*, il che significa che l'Autorità non può agire anticipatamente sui trasporti interni. Inoltre, l'Autorità per la sicurezza alimentare afferma che l'orientamento non specifica in che modo l'Autorità possa determinare l'avvenuta inosservanza dell'orientamento. Inoltre, l'Autorità per la sicurezza alimentare afferma che, dato che in futuro aumenterà la frequenza dei giorni in cui la temperatura raggiunge o supera i 30 gradi Celsius, in pratica dovrà sempre ponderare l'uso della propria capacità per il monitoraggio del benessere degli animali durante i trasporti rispetto al monitoraggio di altri rischi per il benessere degli animali. Per quanto riguarda l'eccezione relativa al trasporto mediante mezzi di trasporto dotati di un sistema di raffreddamento attivo, l'Autorità per la sicurezza alimentare afferma che non sono stati previsti dei criteri ai quali tale sistema debba conformarsi. L'Autorità per la sicurezza alimentare non è pertanto in grado di valutare questo aspetto. L'Autorità per la sicurezza alimentare afferma inoltre che nella nota esplicativa all'orientamento deve essere chiarito che l'orientamento non è contrario al regolamento sul trasporto. Infine, l'Autorità per la sicurezza alimentare indica che non sono chiare le conseguenze del rilascio da parte dell'Autorità di un certificato sanitario in un momento in cui la temperatura è inferiore a 30 gradi Celsius e successivamente adottati misure coercitive durante il trasporto nei Paesi Bassi se la temperatura supera i 30 gradi Celsius.

Risposta

L'Autorità per la sicurezza alimentare deve valutare, prima di un trasporto su lunghe distanze, se la pianificazione del trasporto presentata è realistica e se è conforme alle norme stabilite nel regolamento sul trasporto. Come indicato in precedenza, il presente orientamento specifica il divieto di «trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli lesioni o sofferenze inutili agli animali» di cui all'articolo 3 del regolamento sul trasporto. Se, prima di un trasporto su lunghe distanze, è già chiaro che molto probabilmente la temperatura sarà superiore a 30 gradi Celsius lungo il percorso, l'Autorità per la sicurezza alimentare può quindi determinare che la pianificazione del trasporto non è conforme alle norme del regolamento sul trasporto. Ad esempio, l'orientamento fornisce all'Autorità per la sicurezza alimentare una base giuridica per la valutazione della pianificazione dei trasporti prima di un trasporto su lunga distanza. Poiché l'orientamento è un'interpretazione del divieto di «trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli lesioni o sofferenze inutili agli animali» di cui all'articolo 3 del regolamento sul trasporto, non è contrario al regolamento sul trasporto.

Per i trasporti su brevi distanze e i trasporti nazionali, la pianificazione del trasporto non è obbligatoria secondo il regolamento sul trasporto. In questa fattispecie non è quindi possibile agire in anticipo, e le misure coercitive dipendono da una constatazione *in flagrante delicto*. Inoltre, l'eventuale certificato sanitario rilasciato non esonera comunque il trasportatore dalla responsabilità per il benessere degli animali durante il trasporto. Il trasportatore deve comunque effettuare il trasporto in conformità con le norme del regolamento sul trasporto, consentendo misure coercitive ove l'Autorità per la sicurezza alimentare determini che il trasporto di animali avviene a una temperatura di 30 gradi Celsius.

L'Autorità per la sicurezza alimentare può determinare autonomamente le modalità per dimostrare una violazione dell'orientamento. Il metodo può essere ulteriormente elaborato dall'Autorità per la sicurezza alimentare in un'istruzione operativa, come è stato fatto con l'orientamento del 2020, in cui 35 gradi Celsius rappresentano il limite superiore per il trasporto degli animali.

È comprensibile il fatto che l'Autorità per la sicurezza alimentare debba, nella pratica, decidere sulla base della disponibilità di veterinari ufficiali e di altri supervisori impiegabili nei controlli.

Per quanto riguarda i criteri che il raffreddamento attivo deve soddisfare, la nota esplicativa al presente orientamento chiarisce che si tratta di un impianto di condizionamento dell'aria che consente di raffreddare sufficientemente la temperatura nel mezzo di trasporto, indipendentemente dalla temperatura esterna, a temperature gradevoli per gli animali. Va da sé che i mezzi di trasporto dotati di tale raffreddamento attiva devono comunque rispettare le disposizioni del

regolamento sul trasporto, tra cui il divieto di esporre gli animali a lesioni o sofferenze inutili durante il trasporto.

7. Notifica

PM

Al fine di conformarsi alla direttiva 2015/1535 (direttiva sulla procedura di notifica), il progetto di regolamento è stato notificato alla Commissione europea con il numero **PM**. Durante il cosiddetto periodo di status quo di tre mesi, la Commissione europea o altri Stati membri: **PM**. Esito della notifica.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA PESCA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DELLA NATURA